



Casale Monferrato data nel protocollo  
Alle famiglie degli alunni dell'Istituto  
Al personale docente  
Al personale ATA

**Oggetto:** DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali Della Scuola.

**VISTA** l'O.M. n. 215 del 15.07. 1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di istituto.

**VISTA** l'O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola del l'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

**VISTA** la nota MIUR AOODGSV. REGISTRO UFFICIALE U n° 38475 del 19/09/2024 concernente "Le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2024/2025".

**VISTA** la nota dell'U.S.R. per il Piemonte prot. n. 16458 del 27 settembre 2024 concernente "Le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2024/2025 – e l'elezione del Consiglio d'Istituto scaduti per decorso triennio".

#### INDICE

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e s.m.i.,

- per il giorno **DOMENICA 17** del mese di **NOVEMBRE** dell'anno **2024** dalle ore **8.00** alle ore **12.00**;
- per il giorno **LUNEDÌ 18** del mese di **NOVEMBRE** dell'anno **2024** dalle ore **08.00** alle ore **13.30**

#### ELEZIONI

per la costituzione del **CONSIGLIO di ISTITUTO dell'ISTITUTO COMPRESIVO "Casale 3"** di Casale Monferrato che dovrà restare in carica per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Le elezioni si svolgeranno **in un unico seggio situato** presso la sede dell'Istituto Comprensivo, scuola secondaria di I grado Dante Alighieri Corso Verdi 6.

Il Dirigente scolastico  
Claudio Simonetti

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Firmato da:  
SIMONETTI CLAUDIO  
Codice fiscale: SMNCLD64M18F537S  
03/10/2024 11:54:21



## Indicazioni per l'elezione del Consiglio di istituto

### Composizione del Consiglio d'istituto

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, dell'O.M. n. 267/1995 "nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione" nell'eleggendo Consiglio di istituto, viene assicurato, comunque:

- 1 seggio ad un insegnante di scuola dell'infanzia
- 1 seggio ad un insegnante di scuola primaria
- 1 seggio ad un insegnante di scuola sec. 1° grado

Viene, inoltre, assicurato:

- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola dell'infanzia
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola primaria
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. 1° grado

Le competenze del Consiglio di istituto sono elencate all'art. 10 del D.Lgs. n. 297 (Dlgs. 1994, all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 45 del D.I. n. 129/2018.

### Commissione elettorale

La Commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal Dirigente scolastico è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso o istituto.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La Commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

### Comunicazioni della Dirigenza scolastica

Il Dirigente è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni

La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

- 1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
- 2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
- 3) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola;

Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.

Gli elenchi suddetti sono depositati presso la Segreteria dell'istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo online. Gli elenchi, che devono indicare le generalità degli iscritti, debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. (Art.28



### **Formazione liste**

Le **liste** dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.) e contrassegnate da un **numero romano** relativo al **motto prescelto** e riflettente l'ordine di presentazione.

I **candidati** sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numerati in ordine progressivo da **numeri arabi**.

Le liste possono avere anche un solo candidato.

### **Documenti necessari per la presentazione delle liste**

Sono necessari:

- dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezione;
- documento di identità valido.

### **Modalità per la formazione delle liste**

Le modalità sono le seguenti:

- per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato: COGNOME, NOME, LUOGO DI NASCITA, DATA DI NASCITA;
- i candidati vanno numerati in ordine progressivo, **numeri arabi**;
- contrassegni lista: **numero romano** relativo al motto prescelto e riflettente l'ordine di presentazione.

### **Presentazione liste candidati (art. 32 O.M. n. 215/1991)**

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente:

- componente personale docente: fino a 16 docenti candidati, tra i quali 8 da eleggere;
- componente genitori degli alunni: fino a 16 genitori degli alunni, tra i quali 8 da eleggere;
- componente personale A.T.A.: fino a 4 candidati tra il personale A.T.A., tra i quali 2 da eleggere.

Ciascuna **lista** deve essere contrassegnata da un **numero romano** (secondo l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'istituto dalle ore 9:00 di **lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 12:00 di sabato 2 novembre 2024**.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori, ai sensi dell'art. 1 dell'O.M. n. 293 del 1996 che ha modificato l'art. 32 co. 1 dell'O.M. n. 215/1991:

- per la componente del personale docente, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola non è superiore a 200 unità, ma superiore a 20 unità, da almeno **12 presentatori** (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera);
- per la componente dei genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, da almeno **20 presentatori**;
- per la componente del personale ATA, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola è superiore a 20 unità ed inferiore a 200 unità, da almeno **4 presentatori** (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera).

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico o dall'impiegato di segreteria o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse – sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste.

Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

La **Commissione Elettorale** aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste.

### **Propaganda elettorale**

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie nel corso di eventuali assemblee da tenersi da **mercoledì 30 ottobre 2024 a venerdì 15 novembre 2024**.

Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista per le elezioni e visto il perdurare dello stato di emergenza e il numero elevato dei possibili partecipanti dovranno essere necessariamente organizzate in videoconferenza.

### **Costituzione dei seggi elettorali**

Il seggio elettorale si costituirà nella sede centrale dell'istituto Dante Alighieri Corso Verdi 6.

Il seggio deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

### **Elettorato attivo e passivo**

Le elezioni avvengono con il **sistema proporzionale** sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

- **l'elettorato attivo e passivo** per la elezione dei rappresentanti del **personale DOCENTE** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art. 10 dell'O.M. n. 215/1991);



- **l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei GENITORI** degli alunni iscritti ad ogni ordine di scuola spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art. 7).

-**l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.)** spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria;

- **elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.)**

L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A. e contemporaneamente genitore di un alunno) ha diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui appartengono.

Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

### **Modalità delle votazioni**

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso personalmente da ciascun elettore mediante la apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di eventuale altra **croce (X)** sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista.

### **Le preferenze che possono essere espresse sono:**

- **n. 2 per i genitori**
- **n. 2 per i docenti**
- **n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.**

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.

I genitori che hanno più figli nelle scuole dell'Istituto votano una sola volta.

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto.

Gli elettori sono tenuti all'esibizione di un documento valido per il loro riconoscimento; in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti al seggio.

### **Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.gs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.



Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2025/2026.

### Modulistica

Gli stampati necessari possono essere ritirati in Segreteria dal 30 ottobre.

I componenti del/dei seggio/seggi elettorali, impegnati domenica 24 e lunedì 25 novembre 2024, hanno diritto ad essere esonerati dal servizio e di godere del riposo festivo non goduto, previo accordo con il Dirigente scolastico.

SCADENZARIO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024		
COMPETENZE	SCADENZE E RIFERIMENTO O.M. n. 215/91	DATA
<b>1. Il D.S. indice le elezioni</b>	Entro il <b>45° giorno</b> antecedente le votazioni	<b>Martedì 01 ottobre 2024</b>
<b>2. Il D.S. decreta la costituzione della Commissione elettorale (CE) - (2 docenti, 1 ATA, 2 genitori)</b>	Entro il <b>45° giorno</b> antecedente le votazioni (art. 24 co. 6 O.M. n. 215/1991)	<b>Martedì 01 ottobre 2024</b>
<b>3. Il D.S. adempie alla formazione e comunicazione dei nominativi degli elettori distinti per componente e per seggio alla CE e individua le sedi di seggio</b>	Entro il <b>35° giorno</b> antecedente le votazioni (art. 27 co. 1 O.M. n. 215/1991) (art. 37 co. 4 O.M. n. 215/1991)	Entro <b>Venerdì 11 ottobre 2024</b>
<b>4. La CE adempie alla formazione e deposito degli elenchi degli elettori distinti per componente e per le sedi di seggio</b> <i>N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini dell'elettorato attivo)</i>	Entro il <b>25° giorno</b> antecedente le votazioni (art. 27 co. 4 e 5 O.M. n. 215/1991)	Entro <b>Lunedì 22 ottobre 2024</b>
<b>5. Presentazione delle liste dei candidati</b> <i>N.B. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista – (art. 32 co.6 O.M. n. 215/91)</i>	Dalle ore 9.00 del <b>20° giorno</b> alle ore 12.00 del <b>15° giorno</b> antecedente le votazioni (art. 32 co. 3 O.M. n. 215/1991)	Dalle ore 9:00 di <b>lunedì 28 ottobre 2024</b> alle ore 12:00 di <b>sabato 2 novembre 2024</b>
<b>6. Affissione all'Albo delle liste dei candidati</b> da parte della CE	<b>15° giorno</b> antecedente le votazioni <b>ovvero lo stesso giorno</b> di scadenza della presentazione delle liste (art. 33 co. 1 O.M. n. 215/1991)	Da <b>Sabato 2 novembre 2024</b>



<b>7. Propaganda elettorale:</b> presentazione dei candidati e dei programmi elettorali. <i>N.B.: le richieste per le riunioni sono presentate al D.S.: entro il 10° giorno antecedente le votazioni (mercoledì 6 novembre 2024)</i>	Dal <b>18° al 2° giorno</b> antecedente le votazioni <i>(art. 35 co. 2 O.M. n. 215/1991)</i>	Da <b>mercoledì 30 ottobre 2024</b> a <b>venerdì 15 novembre 2024</b>
<b>8. Designazione componenti seggio elettorale</b> a cura della CE e nomina a cura del D.S.	Non oltre il <b>5° giorno</b> antecedente le votazioni <i>(art. 38 co. 6 O.M. n. 215/1991)</i>	Entro <b>Lunedì 11 novembre 2024</b>
<b>9. Votazioni</b>	<i>(art. 40 co. 1 O.M. n. 215/1991)</i>	dalle <b>ore 8.00 alle ore 12.00</b> del <b>17 novembre 2024</b> e dalle <b>ore 8.00 alle ore 13.30</b> del <b>18 novembre 2024</b>
<b>10. Proclamazione degli eletti</b>	<b>Entro 48 ore</b> dalla conclusione delle operazioni di voto <i>(art. 45 O.M. n. 215/1991)</i>	Non oltre <b>mercoledì 20 novembre 2024</b>
<b>11. Ricorsi risultati elezioni</b>	<b>Entro 5 giorni</b> dalla proclamazione, ossia tra il 3° e il 7° giorno dopo la proclamazione <i>(art. 46 co. 1 O.M. n. 215/1991)</i>	Non oltre <b>lunedì 25 novembre 2024</b>
<b>12. Accoglimento rigetto ricorsi</b>	<b>Entro 5 giorni</b> dal termine per il ricorso, ovvero tra l'8° e il 12° giorno dopo la proclamazione <i>(art. 46 co. 2 O.M. n. 215/1991)</i>	Non oltre <b>sabato 30 novembre 2024</b>
<b>13. Il D.S. convoca il Consiglio d'istituto</b>	<b>Dopo il 13° e non oltre il 20° giorno</b> dalla data di proclamazione degli eletti <i>(art. 48 co. 1 e 2 O.M. n. 215/1991)</i>	Da <b>mercoledì 4 dicembre 2024</b> e non oltre <b>lunedì 9 dicembre 2024</b>